

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigil Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	16i
del:	2021-01-26
autore:	Stefano Seppi Peter Winkler

A tutti i nostri clienti

Legge Finanziaria 2021

Di seguito Vi proponiamo una sintesi delle principali novità apportate dalla Legge Finanziaria 2021¹.

1 Indice

1	Indice.....	1
2	Detrazione per riqualificazione energetica – proroga al 31.12.2021.....	2
3	Detrazione recupero edilizio – proroga al 31.12.2021.....	3
4	Detrazione “bonus mobili” – proroga al 31.12.2021 e aumento spesa massima agevolabile. .	3
5	Bonus facciate – proroga al 31.12.2021.....	3
6	Detrazione “bonus verde” – proroga al 31.12.2021.....	3
7	Nuovo “bonus idrico”.....	4
8	Novità per il “superbonus 110%”.....	4
8.1	Proroga al 2022 delle spese agevolabili e modifica rateazione della detrazione.....	4
8.1.1	Proroga subordinata all’approvazione da parte del Consiglio UE.....	4
8.2	Ampliamento della tipologia di interventi agevolabili.....	4
8.2.1	Coibentazione del tetto.....	4
8.2.2	Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche tra gli interventi “trainati”.....	5
8.2.3	Impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali.....	5
8.2.4	Novità per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (quali interventi “trainati”).....	5
8.3	Tipologia di immobili oggetto di interventi agevolabili.....	5
8.3.1	Edifici posseduti da unico proprietario o in comproprietà.....	5
8.3.2	Definizione di unità immobiliare indipendente.....	5
8.3.3	Edifici sprovvisti di copertura e/o di uno o più muri perimetrali.....	6
8.4	Approvazione delle delibere condominiali.....	6
8.5	Polizza assicurativa per il rilascio di attestazioni e asseverazioni.....	6
8.6	Pubblicità nel cartello del cantiere.....	6
9	Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua.....	7
10	Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.....	7
10.1	Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 – particolarità.....	7
10.2	Soggetti beneficiari.....	7
10.2.1	Lavoratori autonomi – agevolazione limitata agli investimenti in “altri beni”.....	7

1 Legge nr. 178 del 30.12.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020 – S.O. 46/L

10.2.2	Soggetti esclusi.....	8
10.2.3	Condizione per poter fruire del credito d'imposta.....	8
10.3	Beni agevolabili.....	8
10.3.1	Beni esclusi dal beneficio.....	8
10.4	Misura del credito d'imposta.....	8
10.4.1	Beni materiali nuovi "Industria 4.0".....	8
10.4.2	Beni immateriali nuovi "Industria 4.0".....	9
10.4.3	"Altri beni" (valido anche per i lavoratori autonomi).....	9
10.5	Modalità di utilizzo del credito d'imposta.....	9
10.5.1	"Altri beni".....	9
10.5.2	"Altri beni" materiali: per investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.....	9
10.5.3	Beni materiali ed immateriali "Industria 4.0".....	9
10.5.4	Regole e limiti della compensazione in F24.....	10
10.6	Codici tributo.....	10
10.7	Caratteristiche del credito d'imposta.....	10
10.8	Adempimenti richiesti.....	10
10.8.1	Indicazione nelle fatture ed altri documenti di acquisto.....	10
10.8.2	Beni materiali ed immateriali "Industria 4.0".....	11
10.9	Cessione del bene agevolato.....	11
11	Crediti d'imposta: Ricerca & Sviluppo; innovazione tecnologica e attività innovative.....	11
12	Bonus formazione 4.0.....	11
13	Rivalutazione dei beni d'impresa – estesa ai beni immateriali.....	11
14	Incentivo alle aggregazioni aziendali.....	12
15	Credito d'imposta per adeguamento pubblici esercizi - novità.....	12
16	Credito d'imposta per investimenti pubblicitari – al 50% anche per il 2021 e 2022.....	12
17	Esenzione IMU per il settore turistico.....	12
18	Rivalutazione terreni e partecipazioni.....	12
19	Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi.....	12
20	Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021.....	13
21	Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione.....	13
21.1	Modalità attuative.....	13
22	Cessioni ad aliquota IVA "zero" per il contrasto al COVID-19.....	13
22.1	Dal 1.1.2021 aliquota IVA del 5% per i restanti beni destinati a fronteggiare l'emergenza COVID-19.....	13
23	IVA agevolata del 10% per piatti pronti e asporto.....	13
24	Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie.....	14
25	Sospensione versamenti contributi professionisti.....	14
26	Imposta di bollo Fatture elettroniche.....	14
27	Esenzione IRPEF coltivatori diretti e IAP.....	14
28	Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. "ecotassa" per quelli inquinanti.....	14
29	Bonus Bebè anche per il 2021.....	15
30	Spese veterinarie – aumento limite di spesa detraibile.....	15

2 Detrazione per riqualificazione energetica – proroga al 31.12.2021

È stato prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021² il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica³ per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

² Art. 1, c. 58, lett a)

³ Di cui all'art. 1, c. da 344 a 347, Legge Finanziaria 2007

La proroga al 2021 vale anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari⁴;
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti⁵;
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili⁶.

Ricordiamo che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali, nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica è già previsto il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

3 Detrazione recupero edilizio – proroga al 31.12.2021

È stato prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021⁷ il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio⁸ per poter fruire della detrazione del 50%, sull'importo massimo di € 96.000.

Sono state aggiunte in questa categoria di spese agevolate anche quelle sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione⁹.

4 Detrazione “bonus mobili” – proroga al 31.12.2021 e aumento spesa massima agevolabile

È stato confermato anche per il 2021¹⁰ il c.d. “bonus mobili”¹¹; si tratta della detrazione IRPEF del 50%, che può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2020.

La spesa massima agevolabile è stata aumentata per il 2021 da € 10.000 ad € 16.000.

5 Bonus facciate – proroga al 31.12.2021

È stato confermato anche per il 2021¹² il c.d. “bonus facciate”¹³, pari al 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna - trattasi in particolare degli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna - degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) ai sensi del DM 2.4.1968 n. 1444.

6 Detrazione “bonus verde” – proroga al 31.12.2021

È stata proroga per il 2021¹⁴ la detrazione fiscale del c.d. “Bonus verde”¹⁵, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

4 Art. 14, c. 2, lett. b) del DL 63/2013

5 Art. 14, c. 2, lett. b-bis) del DL 63/2013

6 Art. 14, c. 2-bis del DL 63/2013

7 Art. 1, c. 58, lett b) e 60

8 Art. 16-bis del TUIR

9 Nuovo comma 3-bis dell'art. 16-bis del TUIR

10 Art. 1, c. 175, lett b), n. 1

11 Art. 16, c. 1 e 2 del TUIR

12 Art. 1, c. 59

13 Art. 1, c. 219 della L. 16/2019 – Finanziaria 2020

14 Art. 1, c. 76

15 Modifica dell'art. 1, c. 12, Legge n. 205/2017

7 Nuovo “bonus idrico”

È stato istituito un nuovo “bonus idrico”¹⁶, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine, pari ad € 20 milioni, da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di:

- sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia,/ colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua;

su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo del bonus.

8 Novità per il “superbonus 110%”

Con la Legge Finanziaria 2021 sono state apportate alla nuova detrazione del 110% alcune modifiche¹⁷, che in buona parte ampliano l’ambito di applicazione dell’agevolazione stessa.

8.1 Proroga al 2022 delle spese agevolabili e modifica rateazione della detrazione

La detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico¹⁸ è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022. Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5).

Per gli interventi eseguiti da:

- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa e/o di lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022.

Per gli interventi effettuati:

- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti assimilati,

la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per le spese sostenute dall’1.7.2022 la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché 5); nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023.

8.1.1 Proroga subordinata all’approvazione da parte del Consiglio UE

L’efficacia delle proroghe sopra citate (al 30 giugno 2022, ovvero al 31 dicembre 2022) è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea¹⁹.

8.2 Ampliamento della tipologia di interventi agevolabili

8.2.1 Coibentazione del tetto

Tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio (interventi “trainanti”) rientra anche la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente²⁰.

16 Art. 1, c. 61-65

17 Art. 1, c. 66

18 Art. 119, c. 1 e 4 del DL 34/2020

19 Art. 1, c. 74

20 Nuovo periodo nell’art. 119, c. 1, lett. a) del DL 34/2020

8.2.2 Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche tra gli interventi "trainati"

Con l'entrata in vigore della Finanziaria 2021, gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche²¹, compresa l'installazione di ascensori e montacarichi, rientrano tra gli interventi "trainati".

8.2.3 Impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali

La detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici, quando risultano essere un intervento "trainato", è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici²². Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

8.2.4 Novità per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (quali interventi "trainati")

Per questa tipologia di spese:

- la detrazione può essere fruita con riferimento alle spese sostenute fino al 30.6.2022 e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
- la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
 - € 2.000 per edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - € 1.500 per edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
 - € 1.200 per edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine;considerando che l'agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

8.3 Tipologia di immobili oggetto di interventi agevolabili

8.3.1 Edifici posseduti da unico proprietario o in comproprietà

La detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà²³. Resta anche in tal caso il limite di poter fruire della detrazione con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.

8.3.2 Definizione di unità immobiliare indipendente

Un'unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente²⁴ quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva:

- impianto per l'approvvigionamento idrico;
- impianto per il gas;
- impianto per l'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.

21 Art. 16-bis, c.1, lett. e) del TUIR

22 Modifica all'art. 119, c. 5 del DL 34/2020

23 Modifica all'art. 119, c.1, lett. a) del DL 34/2020

24 Nuovo periodo nell'art. 119, c.1-bis del DL 34/2020

8.3.3 Edifici sprovvisti di copertura e/o di uno o più muri perimetrali

Possono essere oggetto degli interventi agevolati anche gli edifici privi di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi²⁵, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache²⁶, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.

8.4 Approvazione delle delibere condominiali

Con il c.d. Decreto Agosto del 2020²⁷ era stata implementata la normativa relativa all'agevolazione del 110%, prevedendo che la delibera condominiale avente ad oggetto:

- l'approvazione dell'esecuzione dei lavori agevolati in esame;
- gli eventuali finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli stessi;
- l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito;

è da considerarsi valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio.

Con la Finanziaria 2021²⁸ è stato disposto che con le medesime modalità (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio) può essere approvata anche la delibera condominiale avente ad oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

8.5 Polizza assicurativa per il rilascio di attestazioni e asseverazioni

È ora stabilito²⁹ che l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa da parte dei tecnici abilitati per il rilascio delle attestazioni e asseverazioni previste per il superbonus 110% si considera rispettato qualora detti soggetti abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall'attività professionale³⁰, purché questa:

- a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- b) preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell'attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni ed asseverazioni in esame.

8.6 Pubblicità nel cartello del cantiere

Nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: *“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”*³¹.

9 Credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, viene istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile³².

25 Nuovo c. 1-quater dell'art. 119 del DL 34/2020

26 Di cui all'art. 119, c. 1, lett. a) del DL 34/2020

27 L'art. 63, c. 1 del DL n. 104/2020 (DL Agosto), aveva introdotto il c. 9-bis nell'art. 119 del DL 34/2020

28 Art. 119, c. 9-bis del DL 34/2020

29 Modifica all'art. 119, c. 14 del DL 34/2020

30 Ai sensi dell'art. 5, DPR n. 137/2012

31 Nuovo c. 14-bis dell'art. 119 del DL 34/2020

32 Art. 1, c. 1087-1089

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le persone fisiche;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali.

Il credito spetta per le spese:

- sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022;
- per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- fino ad un ammontare complessivo non superiore:
 - per le persone fisiche non esercenti attività economica, a € 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e,
 - per gli altri soggetti, a € 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Il credito d'imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziato.

Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell'agevolazione.

10 Crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Vengono riconosciuti dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi³³ destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020:

- fino al 31.12.2022;

ovvero

- fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

10.1 Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 – particolarità

Per i beni già entrati in funzione o interconnessi nel periodo 16.11.2020-31.12.2020 i soggetti beneficiari potranno decidere se utilizzare la norma agevolativa già in vigore nel 2020³⁴, oppure la norma agevolativa (più favorevole), prevista dall'attuale Finanziaria 2021.

A tal fine dovranno essere effettuate le opportune annotazioni nelle fatture ricevute dai fornitori (vedasi qui di seguito il capitolo "Adempimenti richiesti")

10.2 Soggetti beneficiari

Posso beneficiare dei crediti d'imposta in esame

- le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

10.2.1 Lavoratori autonomi – agevolazione limitata agli investimenti in "altri beni"

Per gli esercenti arti e professioni il credito d'imposta viene riconosciuto nei limiti e con le modalità previste per investimenti in beni materiali ed immateriali diversi da quelli c.d. "Industria 4.0"^{35 36}.

10.2.2 Soggetti esclusi

I crediti d'imposta non spettano alle imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura

33 Art. 1, c. Da 1051 a 1063 e 1065

34 L. 160/2019 – Finanziaria 2020

35 Beni di cui alle Tabelle A e B della del Finanziaria 2017

36 Art. 1, c. 1061

concorsuale, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive³⁷.

10.2.3 Condizione per poter fruire del credito d'imposta

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione

- del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, e
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

10.3 Beni agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi**.

10.3.1 Beni esclusi dal beneficio

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli parzialmente deducibili³⁸;
- beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%³⁹;
- fabbricati e costruzioni;
- altri particolari beni (condotte, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei..) ⁴⁰;
- beni gratuitamente devolvibili e a tariffa delle imprese operanti in specifici settori (energia, acqua, ecc.).

10.4 Misura del credito d'imposta

La misura del credito d'imposta differisce in base alla tipologia di investimento.

10.4.1 Beni materiali nuovi "Industria 4.0"

Per questi beni⁴¹ il credito d'imposta si differenzia in base al costo di acquisizione ed al periodo in cui l'investimento viene effettuato come segue:

Importo investimento	Credito d'imposta	
	Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2.500.000	50%	40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%

Il limite massimo di costi ammissibili è i € 20.000.000 per ciascun periodo.

10.4.2 Beni immateriali nuovi "Industria 4.0"

Relativamente ai beni immateriali nuovi "Industria 4.0"⁴² il nuovo credito d'imposta spetta

37 Ex art. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 231/2001

38 Art. 164, c. 1 del TUIR

39 Ai sensi del DM 31.12.88

40 Trattasi nello specifico dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208

41 Beni di cui alla Tabella A della del Finanziaria 2017

42 Beni di cui alla Tabella B della del Finanziaria 2017

nella misura del 20% del costo.

Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022).

Il limite massimo di costi ammissibili è pari complessivamente ad € 1.000.000.

10.4.3 “Altri beni” (valido anche per i lavoratori autonomi)

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi “generici”**, ossia diversi da quelli di cui ai punti precedenti, il nuovo credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

Credito d’imposta	
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10%	6%
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	

Il limite massimo costi ammissibili per ciascun periodo è di:

- € 2.000.000 (beni materiali);
- € 1.000.000 (beni immateriali).

10.5 Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente **in compensazione con il mod. F24** nelle seguenti modalità.

10.5.1 “Altri beni”

Per gli **investimenti in beni strumentali diversi da quelli “Industria 4.0”**⁴³ il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24

- **in 3 quote annuali** di pari importo
- a decorrere dall’**anno di entrata in funzione**.

10.5.2 “Altri beni” materiali: per investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro

Per gli investimenti in beni strumentali materiali “generici”

- effettuati a decorrere dal **16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**
- dai **soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**

il credito d’imposta spettante è utilizzabile in compensazione in **un’unica quota annuale**⁴⁴.

10.5.3 Beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”

Per gli **investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”**⁴⁵ il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24

- **in 3 quote annuali** di pari importo
- decorrere dall’**anno in cui è intervenuta l’interconnessione**.

Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni”

43 Diversi da quelli „Industria 4.0“, ovvero diversi da quelli di cui alla Tabella A e B della Finanziaria 2017

44 Art. 1, c. 1059, secondo periodo

45 Beni di cui alle Tabelle A e B della del Finanziaria 2017

10.5.4 Regole e limiti della compensazione in F24

Ai fini della compensazione:

- non è applicabile il limite:
 - pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per il 2020) annui⁴⁶;
 - pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI⁴⁷;
- non opera la previsione che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto⁴⁸.

10.6 Codici tributo

Con una recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate⁴⁹ sono stati istituiti i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, e precisamente:

- "6935" per i investimenti in beni strumentali materiali e immateriali "generici";
- "6936" per i investimenti in beni strumentali materiali "Industria 4.0";
- "6937" per i investimenti in beni strumentali immateriali "Industria 4.0".

I codici tributo devono essere indicati nella Sezione "Erario" del modello F24 nella colonna "importi a credito compensati" e l'"anno di riferimento" va valorizzato con:

- l'anno di entrata in funzione per i beni "generici";
- l'anno di interconnessione per i beni "Industria 4.0".

A titolo puramente informativo precisiamo che con la stessa Risoluzione sono stati istituiti anche i codici tributo relativi ai crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel corso del 2020, previsti dalla Legge Finanziaria 2020⁵⁰, e precisamente:

- "6932" per i investimenti in beni strumentali "generici";
- "6933" per i investimenti in beni strumentali materiali "Industria 4.0";
- "6934" per i investimenti in beni strumentali immateriali "Industria 4.0".

10.7 Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi⁵¹;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

10.8 Adempimenti richiesti

Al fine di poter usufruire dell'agevolazione vanno osservati i seguenti adempimenti formali⁵².

10.8.1 Indicazione nelle fatture ed altri documenti di acquisto

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura: "*Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1054 a 1058 della Legge n. 178/2020*".

46 Art. 34, Legge n. 388/2000

47 Art. 1, c. 53 della Legge n. 244/2007

48 Art. 31, DL n. 78/2010

49 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 3/E del 13.01.2021

50 L. 160/2019

51 Ai sensi degli Artt. 61 e 109, c. 5 del TUIR

52 Art. 1, c. 1062

10.8.2 Beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”

In riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”⁵³ è richiesta:

- un’apposita comunicazione al MISE (Ministero dello sviluppo economico);
- la predisposizione di una perizia asseverata o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

10.9 Cessione del bene agevolato

Qualora il bene agevolato:

- venga ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto)
- entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione

il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo⁵⁴.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

11 Crediti d’imposta: Ricerca & Sviluppo; innovazione tecnologica e attività innovative

Sono stati prorogati⁵⁵ fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 i crediti d’imposta⁵⁶ per gli investimenti in:

- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative.

Le misure del credito spettante nonché i limiti massimi di spesa, differenziati a seconda dell’attività, sono stati ridefiniti.

12 Bonus formazione 4.0

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”⁵⁷ (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) viene riconosciuto per le spese sostenute fino al 31.12.2022⁵⁸.

13 Rivalutazione dei beni d’impresa – estesa ai beni immateriali

La normativa relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa viene estesa⁵⁹ anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019⁶⁰.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

53 Beni di cui alle Tabelle A e B della del Finanziaria 2017

54 Art. 1, c. 1060

55 Art. 1, c. 1064 lett da a) ad h), 1066 e 1067

56 Introdotti dall’art. 1, c. da 198 a 208 della Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020)

57 Art. 1, c. da 46 a 56 della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018)

58 Art. 1, c. 1064, lett i) ed e)

59 Art. 1, c. 83

60 Nuovo c. 8-bis all’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”

14 Incentivo alle aggregazioni aziendali

Viene introdotto un incentivo alle aggregazioni aziendali⁶¹, prevedendo che, nelle ipotesi di

- fusione, scissione o conferimento d'azienda,
- deliberate tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021,

sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

15 Credito d'imposta per adeguamento pubblici esercizi - novità

Con riferimento al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021⁶² (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:

- utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;
- cedere il credito.

16 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari – al 50% anche per il 2021 e 2022

Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari, per gli anni 2021 e 2022⁶³, è concesso⁶⁴:

- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non più quindi su radio e TV);
- entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

17 Esenzione IMU per il settore turistico

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza COVID-19, è previsto che non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli⁶⁵.

18 Rivalutazione terreni e partecipazioni

È stata riproposta⁶⁶ la possibilità⁶⁷ di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o in usufrutto;

alla data dell'1.1.2021, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva per le rivalutazioni è stata fissata nella misura dell'11% sia per i terreni che per le partecipazioni.

19 Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi

Per quanto concerne la normativa delle locazioni brevi⁶⁸, viene introdotta una presunzione⁶⁹ in base alla quale, a partire **dal periodo d'imposta 2021**, il regime fiscale della **cedolare secca** è riconosciuto per le locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più**

61 Art. 1, c. 233-234

62 Art. 1, c. 1098-1099

63 Art. 1, c. 608

64 Nuovo c. 1-quater dell'art. 57-bis del DL 50/2017

65 Art. 1, c. 599-600

66 Art. 1, c. 1123

67 per effetto della modifica dell'art. 2, c. 2 del DL n. 282/2002

68 Modifica dell'art. 4 del DL 50/2017

69 Art. 1, c. 595-597

di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione **5 appartamenti o più** l'attività di locazione, da chiunque svolta, **si presume svolta in forma imprenditoriale.**

20 Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo⁷⁰ viene esteso⁷¹:

- limitatamente alle imprese turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
- fino al 30.4.2021.

21 Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione

Viene introdotto, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione⁷².

Il contributo

- è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziare e le domande presentate);
- è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

21.1 Modalità attuative

Il locatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

22 Cessioni ad aliquota IVA "zero" per il contrasto al COVID-19

È previsto che sono soggette al **regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell'imposta** (c.d. operazioni ad aliquota "zero")⁷³:

- le cessioni della strumentazione per diagnostica **COVID-19 (Test)** e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;
- le cessioni di **vaccini anti COVID-19**, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

22.1 Dal 1.1.2021 aliquota IVA del 5% per i restanti beni destinati a fronteggiare l'emergenza COVID-19

Ricordiamo, a titolo informativo, che dal 1.1.2021 per i beni destinati a fronteggiare l'emergenza COVID-19 l'aliquota IVA da applicare è del 5%, in quanto il regime transitorio di esenzione IVA per la vendita di tali beni si concludeva con la fine del 2020⁷⁴.

23 IVA agevolata del 10% per piatti pronti e asporto

Con una norma di interpretazione autentica⁷⁵ della nozione di preparazioni alimentari⁷⁶, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti, pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:

- del loro consumo immediato;
- della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

70 Art. 28 del DL 34/2020

71 Art. 1, c. 602

72 Art. 1, c. 381-383

73 Art. 1, c. 452-453

74 Art. 124 del DL 34/2020, c.d. Decreto Rilancio

75 Art. 1, c. 40

76 di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72

24 Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie

Anche per l'anno 2021⁷⁷, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l'emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS⁷⁸.

Tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche⁷⁹.

25 Sospensione versamenti contributi professionisti

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali⁸⁰.

Tale fondo consente l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Le modalità per la concessione dell'esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, infermieri, altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza COVID-19.

26 Imposta di bollo Fatture elettroniche

Viene stabilito che, per le fatture elettroniche inviate attraverso SdI, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto⁸¹.

27 Esenzione IRPEF coltivatori diretti e IAP

È confermata l'estensione al 2021⁸² dell'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP⁸³, iscritti nella previdenza agricola.

Contestualmente è stata abrogata la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2020, che prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021.

28 Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. "ecotassa" per quelli inquinanti

Con la Legge Finanziaria 2021⁸⁴ viene:

- introdotto un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
- modificata, per l'anno 2021, la disciplina concernente l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO₂ (c.d. "ecotassa");
- confermato per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO₂, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
- introdotto un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

77 Art. 1, c. 1105

78 Art. 10-bis del DL 119/2018

79 Per effetto dell'esplicito richiamo operato dall'art. 9-bis del DL 135/2018 all'art. 10-bis del DL 119/2018,

80 Art. 1, c. 20-22

81 Art. 1, c. 1108

82 Art. 1, c. 40

83 IAP – Imprenditore Agricolo Professionale

84 Art. 1, c. 651-659

29 Bonus Bebè anche per il 2021

Viene riconosciuto⁸⁵ il c.d. “bonus bebè”⁸⁶, anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1 al 31.12.2021, fino al compimento del primo anno d’età, ovvero al primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il bonus viene erogato mensilmente dall’INPS ed è parametrato in base al valore dell’ISEE, come segue:

ISEE fino a € 7.000 annui	–	bonus € 1.920;
ISEE da € 7.000 a € 40.000 annui	–	bonus € 1.440;
ISEE oltre € 40.000	–	bonus € 960.

L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.

30 Spese veterinarie – aumento limite di spesa detraibile


Dall’1.1.2021⁸⁷, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie⁸⁸.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



85 Art. 1, c. 362

86 Assegno di cui all’art. 1, c. 125, della Finanziaria 2015, come modificato dall’art. 1, c. 340, Finanziaria 2020

87 Art. 1, c. 333

88 di cui all’art. 15, c. 1, lett. c-bis) del TUIR